



Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti

*Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per Lavori e Servizi Tecnici Immobiliari*

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica per una pluralità di immobili in uso all'Agenzia delle Entrate.

Publicazione chiarimenti di interesse generale.

AVVISO N.2

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui al Bando di gara prot. 15195 del 1.12.2022 – Gara ASP Consip n. 3322945 giusta Determina a Contrarre prot. 15075/2022, in conformità a quanto previsto al punto 2.2 (CHIARIMENTI) del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente avviso di interesse generale.

Quesito n. 4: Buongiorno, di seguito i seguenti chiarimenti:
In ordine ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica si richiede se i servizi di cui al sub-criterio A9 (vulnerabilità sismica classe III e IV) posseduti in esubero possano coprire i servizi richiesti al sub-criterio A8 (vulnerabilità sismica classe II) posto che quest'ultima non risulta essere obbligatoria.
Si richiede inoltre se, laddove il concorrente possieda in esubero dei servizi in classe III e IV, questi possano essere valutati a copertura dei servizi di cui ai sub-criteri in classe II, in quanto i primi superiori per complessità al secondo.
Si richiede infine se, in caso di partecipazione a più o a tutti i lotti, la garanzia provvisoria possa essere prestata a copertura del solo lotto di maggior valore o se occorra prestarla per ogni lotto per cui si concorre.

Chiarimento: In ordine alla disegnata possibilità di "compensare" eccedenze e/o carenze relative al soddisfacimento dei requisiti cd. premiali, si segnala che tale possibilità non è percorribile, atteso che comporterebbe una variazione sostanziale del Disciplinare che, invece, con riferimento proprio alla distribuzione dei punti tecnico-premiali ha inteso perseguire una differenziazione tra prestazioni relative alle classi III e IV

(per le quali vengono previsti punteggi mediamente più alti) e alla classe II (per le quali vengono previsti punteggi appena più bassi). Tale differenziazione fonda sul presupposto che gli immobili in uso alla Stazione Appaltante potranno appartenere tanto alle classi d'uso III/IV quanto alla classe II (sarà cura del professionista, in ragione della specifica sede e dei suoi affollamenti, assegnare la classe d'uso secondo le disposizioni di cui al 2.4.2 delle NTC 2018 e successiva Circolare del Consiglio Superiore LLPP del 2019).

Dovendo i requisiti premiali posti in gara essere quanto più **aderenti, coerenti, proporzionali** rispetto alle previsioni contrattuali previste e **rappresentative** dei livelli qualitativi attesi, la domanda non può trovare accoglimento: le prestazioni professionali relative agli immobili in classe d'uso II **non** sono automaticamente "assorbite" dalle medesime erogate in classe III/IV ma sono proprie di quelle specifiche destinazioni d'uso che, appunto, sono caratterizzate da **minori affollamenti** e non per questo la loro trattazione può dirsi un "di cui" rispetto ad analoghe prestazioni erogate per immobili aventi maggiori indici di affollamento. La modellazione, il perseguimento dei LC2/3 (ed i relativi FC) e l'assegnazione della classe di rischio sismica, in termini procedurali, sono del tutto analoghi. Ciò che cambia in termini sostanziali tra le due fattispecie, è l'affollamento (e quindi l'uso di coefficienti e valori meno "severi" in fase di modellazione) e, per taluni versi, il *tempo necessario* alla redazione della vulnerabilità.

A tanto si aggiunga il sovraordinato interesse a che l'assegnazione complessiva dei punti tecnici di gara sia ossequiosa dei principi di *par condicio* e *differenziazione* del mercato ovvero conduca la stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2021, n. 7053) "*all'effettiva individuazione del migliore rapporto qualità/prezzo, valorizzando gli elementi qualitativi dell'offerta al fine di garantire un confronto concorrenziale effettivo sul merito tecnico dell'offerta*".

Si segnala altresì che "*...la scelta operata dall'amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorchè sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili ..."*(Cons. Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V, 18 giugno 2015, n. 3105).

In relazione al secondo quesito, si segnala che, come disposto in Disciplinare, il concorrente che partecipi a più Lotti dovrà normalmente costituire tante garanzie provvisorie quanti i Lotti per cui partecipi, tanto in ragione del fatto che ciascun Lotto di gara è, di per sé, un procedimento "autonomo". Inoltre, la garanzia provvisoria, dovendo citare il CIG di riferimento, dovrà espressamente riferirsi ad un dato Lotto. In alternativa a tanto, l'operatore potrà costituire una unica garanzia provvisoria che avrà però a base di calcolo la somma delle basi d'asta dei Lotti per i quali concorre e che citerà i relativi CIG dei Lotti stessi.

Quesito n. 5: In riferimento al punto B6 delle caratteristiche metodologiche dell'offerta, l'OE possiede tre certificazioni Advanced ma non possiede certificazioni BASE. Si chiede se in assenza di un soggetto certificato Base si possa assolvere al requisito attraverso più operatori Advanced.

Chiarimento: Dispone il Disciplinare al p.to 18.1 e, in particolare, nella tabella di assegnazione dei punti premiali relativi a:

- criterio B5: "Presenza nel gruppo di lavoro di cui al p.to 7.3 lett. d) del Disciplinare di **almeno un professionista certificato CERTing BASE** - Esperto strutture ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024"
- criterio B6: "Presenza nel gruppo di lavoro di cui al p.to 7.3 lett. d) del Disciplinare di **almeno un professionista certificato CERTing ADVANCE** - Esperto strutture ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024".

Pertanto, non potendosi attuare meccanismi "compensativi" tra i singoli requisiti premiali previsti (che si ricorda vengono articolati dalla stazione appaltante in ragione degli standard qualitativi, del mercato di riferimento e delle prescrizioni specifiche di capitolato prestazionale), la proposta oggetto di istanza non può essere accolta.

Si segnala che la Stazione Appaltante ha inteso prevedere segnatamente una possibile premialità (2 punti) per il requisito B5 (CertIng Base) proprio in coerenza con le disposizioni di capitolato e di legge (DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263) in relazione alla presenza dei **giovani professionisti** nella compagine di esecuzione delle prestazioni. Ai sensi dell'art.4 del citato decreto, di norma, si definisce "giovane professionista" il laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Atteso che il conseguimento del CertIng Base prevede almeno 4 anni di esperienza di cui 2 nel comparto specifico di certificazione (strutture) eventualmente anche in **collaborazione** con altri professionisti, si è inteso prevedere un punteggio **specifico** da associare al CertIng Base proprio per garantire la prevista *differenziazione e concorrenza premiale* anche in riferimento ai giovani

professionisti e al loro ambito specifico.

Tanto premesso, a riscontro del quesito posto, si comunica che per conseguire i 2 punti del criterio B5 (CertIng Base) occorre che nella compagine di cui al p.to 7.3 lett. d) del Disciplinare vi sia "ameno" un professionista dotato di tale specifica certificazione (verosimilmente un giovane professionista, ma anche un professionista senior che però non abbia inteso o potuto certificarsi come Advanced). Parimenti, per conseguire i 3 punti del criterio B6 (CertIng Advanced) occorre che nella compagine di cui al p.to 7.3 lett. d) del Disciplinare vi sia "ameno" un professionista dotato di tale specifica certificazione (ovvero con un'esperienza di lavoro dopo la laurea di durata **non inferiore a 7 anni**, di cui almeno 5 nell'area di specializzazione per la quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale area di specializzazione).

Quesito n. 6: Buongiorno, poichè a pag. 16 del disciplinare è riportato che "Sono intese quali prestazioni accessorie o secondarie, invece, quelle relative all'erogazione delle prove di laboratorio e di caratterizzazione delle proprietà chimico-fisiche dei materiali strutturali" si richiede se tale attività possa essere sub-appaltabile ai sensi dell'art. 31 c.8 e pertanto non dichiarare in sede di gara il possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 ma soltanto in caso di aggiudicazione e all'incarico effettivo di esecuzione delle prove, poichè la scelta dell'impresa incaricata delle prove potrebbe essere svolta a seconda del lotto geografico assegnato al concorrente.

Chiarimento: Si conferma che le attività oggetto del chiarimento prodotto posso essere subappaltate come tra l'altro previsto dal Disciplinare stesso in diversi punti. Resta inteso che in caso di aggiudicazione il subappaltatore individuato, oltre a tutti i restanti requisiti di legge, dovrà possedere l'autorizzazione ministeriale prevista dal DPR 380/2011 e s.m.i.

Quesito n. 7: Si richiede se il pagamento dell'imposta di bollo, in caso di partecipazione a più lotti ed in caso di partecipazione in RTP, sia unico per l'intera procedura o sia proporzionale al numero dei lotti ai quali si partecipa e sia unico per il RTP nel suo complesso.

Chiarimento: Ogni Lotto di gara è amministrativamente autonomo e, come disposto negli atti di gara, andrà predisposta una domanda specifica per ogni Lotto (a prescindere che sia

un OE singolo o RTP o altra forma di partecipazione). Quindi sarà necessario assolvere al versamento del bollo per ogni specifico lotto di partecipazione effettiva.

Quesito n. 8: Nel vostro chiarimento al quesito 2 pubblicato si legge "appare evidente che chi intenda partecipare, ad esempio, a tutti i lotti di gara dovrà al più garantire alla Stazione Appaltante n.3 gruppi distinti di professionisti esecutori..." Ci chiediamo se partecipando a tutti i lotti con soli n.3 gruppi diversi, cosa accade se risultiamo aggiudicatari di più di un lotto con il medesimo gruppo, in quanto potrebbe accadere ad esempio che partecipiamo al lotto 1,2 e 3 con un certo gruppo, al lotto 4, 5 e 6 con un altro gruppo, ecc. e potrebbe essere possibile vincere il lotto 1, 2 e 3 dove è stato dichiarato sempre lo stesso gruppo.

Si chiede inoltre chiarimento riguardo al fatto che i gruppi siano "diversi e tra loro non collegati o riconducibili ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, per ciascun lotto di partecipazione". In caso di società di ingegneria con n.2 direttori tecnici è possibile partecipare al lotto 1 con il primo direttore tecnico che ricopre il ruolo della lettera a) del lotto 1 e al lotto 2 con il secondo direttore tecnico che ricopre il ruolo della lettera a) del lotto 2 oppure nel lotto 2 occorre inserire in RTP una figura che non faccia parte della società di ingegneria?

Chiarimento: In riferimento al primo quesito, il concorrente che intenda partecipare, ad esempio, a tutti i Lotti potrà indicare i "3 gruppi distinti di professionisti esecutori" di volta in volta (in maniera anche sovrabbondante) in ciascuno dei Lotti in cui partecipa: sarà riservata alla fase esecutiva (in caso di aggiudicazione) l'indicazione esatta di quale specifico gruppo sarà associato al Lotto eventualmente aggiudicato. L'importante è garantire sin dalla partecipazione alla gara i "3 distinti gruppi" nel rispetto delle condizioni fissate dal Disciplinare.

In relazione al secondo quesito, se i due direttori tecnici sono tali per il medesimo concorrente ovvero per la medesima persona giuridica che partecipa - nell'esempio proposto - sia al Lotto 1 che al Lotto 2, allora non sussiste alcun motivo ostativo alla partecipazione nella forma ipotizzata.

Diverso sarebbe il caso in cui uno o più dei "professionisti esecutori" risulti incardinato, dipendente, collegato e/o riconducibile ad altre persone giuridiche o società di ingegneria partecipanti al medesimo Lotto o ad altri Lotti: in tal caso potrebbero sussistere le condizioni di cui all'art. 2359 c.c. con le conseguenze valutabili dalla Stazione Appaltante secondo legge.

Quesito n. 9: Si chiede se nel criterio A.8 (Valutazione di vulnerabilità sismica su edifici in classe d'uso II) possono essere conteggiate anche verifiche sismiche eseguite in classe d'uso III e IV, evidentemente a patto di non riconteggiarle nel criterio A.9.

Chiarimento: In ordine alla disegnata possibilità di "compensare" eccedenze e/o carenze relative al soddisfacimento dei requisiti cd. *premiali*, si segnala che tale possibilità non è percorribile, atteso che comporterebbe una variazione sostanziale del disciplinare che, invece, con riferimento proprio alla distribuzione dei punti tecnico-premiali ha inteso perseguire una differenziazione tra prestazioni relative alle classi III e IV (per le quali vengono previsti punteggi mediamente più alti) e alla classe II (per la quale vengono previsti punteggi appena più bassi). Tale differenziazione fonda sul presupposto che gli immobili in uso alla Stazione Appaltante potranno appartenere tanto alle classi d'uso III/IV quanto alla classe II (sarà cura del professionista, in ragione della specifica sede e dei suoi affollamenti, assegnare la classe d'uso secondo le disposizioni di cui al 2.4.2 delle NTC 2018 e successiva Circolare del Consiglio Superiore LLPP del 2019).

Dovendo i requisiti premiali posti in gara essere quanto più **aderenti, coerenti, proporzionali** rispetto alle previsioni contrattuali previste e **rappresentative** dei livelli qualitativi attesi, la domanda non può trovare accoglimento: le prestazioni professionali relative agli immobili in classe d'uso II **non** sono automaticamente "assorbite" dalle medesime erogate in classe III/IV ma sono proprie di quelle specifiche destinazioni d'uso che, appunto, sono caratterizzate da **minori affollamenti** e non per questo la loro trattazione può dirsi un "di cui" rispetto ad analoghe prestazioni erogate per immobili aventi maggiori indici di affollamento. La modellazione, il perseguimento dei LC2/3 (ed i relativi FC) e l'assegnazione della classe di rischio sismica, in termini procedurali, sono del tutto analoghi. Ciò che cambia in termini sostanziali tra le due fattispecie, è l'affollamento (e quindi l'uso di coefficienti e valori meno "severi" in fase di modellazione) e, per taluni versi, il *tempo necessario* alla redazione della vulnerabilità.

Inoltre, la compensazione proposta sterilizzerebbe di fatto il criterio A8 che, invece, vuole essere rappresentativo e premiale anche con riguardo a quella eventuale porzione di mercato di riferimento e, pertanto, la deve fattivamente rappresentare.

Si ricorda che sussiste il sovraordinato interesse a che l'assegnazione complessiva dei punti tecnici di gara sia ossequiosa dei principi di *par condicio* e *differenziazione* del mercato ovvero conduca la stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2021, n. 7053) "*all'effettiva individuazione del migliore rapporto qualità/prezzo, valorizzando gli elementi qualitativi dell'offerta al fine di garantire un confronto concorrenziale effettivo sul merito tecnico*

dell'offerta".

Si segnala altresì che "...la scelta operata dall'amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorchè sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili ..."(Cons. Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V,18 giugno 2015, n. 3105).

Quesito n. 10: Nel caso di partecipazione a lotti dove non è prevista la diagnosi energetica ai fini dell'ottenimento del massimo punteggio è comunque necessario inserire figure professionali in possesso di Certificazione EGE (Criterio B.7) e professionisti che hanno eseguito diagnosi energetiche come da criterio A.10. Inoltre non si comprende il senso del criterio B.4 nel caso in cui non deve essere eseguita la diagnosi energetica.

Chiarimento: Come desumibile dalla lettura integrale degli atti di gara, la Stazione Appaltante, nei limiti delle previsioni di cui al Codice dei Contratti, può eventualmente disporre durante la fase esecutiva del contratto anche l'erogazione delle prestazioni secondarie proprie della diagnosi energetica e può farlo anche eventualmente con riguardo a sedi non esplicitate direttamente negli allegati tecnici progettuali. Tanto poiché l'ente è impegnato nell'attuazione del piano di razionalizzazione logistica e, quindi, potrebbe entrare in possesso di altre sedi ove la diagnosi energetica potrebbe rendersi necessaria.

Di conseguenza la tabella dei punti premiali contempla per ogni Lotto sia l'assegnazione di punteggi collegati alla vulnerabilità sismica, sia punteggi *'ratione materiae'* riconducibili alle diagnosi energetiche.

Quesito n. 11: In relazione ai gruppi di professionisti esecutori, nel caso di n.2 gruppi esecutori distinti è possibile partecipare a tutti i lotti, ferma restando la possibilità di vincere solo 2 (avendo solo 2 gruppi)? A pagina 27 del disciplinare è infatti scritto "Al fine di garantire e preservare il *favor participationis*, il requisito di capacità tecnico-professionale della presente lettera dovrà essere garantito con soggetti/professionisti differenziati per ciascun Lotto di partecipazione". Pertanto abbiamo il dubbio che nel caso di soli 2 gruppi decada il "requisito" e non sia

possibile partecipare a più di due lotti.

Chiarimento: Precisando che il numero massimo di lotti aggiudicabili in capo al medesimo concorrente è pari a 3 (tre), nulla vieta al concorrente che non possa garantire almeno 3 distinti gruppi di professionisti esecutori, di partecipare anche a tutti i lotti di gara ma garantendo massimo 2 distinti gruppi di professionisti esecutori: in tale ultimo caso, in attuazione della lex specialis, si potrà aggiudicare a tale concorrente al massimo 2 soli Lotti (anche se, in ipotesi, questi dovesse risultare primo graduato su 3 o più Lotti) sempre secondo il criterio della rilevanza economica (dal Lotto economicamente più grande a decrescere).

Quesito n. 12: In merito alla gara in oggetto siamo a richiedere delucidazioni, di seguito dettagli:
- in merito alla posizione del giovane professionista, deve essere parte dell'RTP e quindi iscritto al MEPA e presentare la documentazione richiesta oppure può essere un collaboratore stabile della mandataria?
- in merito al punto 7.3 lettera c) favor participationis, partecipando a più lotti le figure di cui alle lettere a) b) c) d) devono essere diverse per ciascun lotto? Quindi partecipando a più lotti devono essere reperiti professionisti diversi? Chiediamo cortesemente un chiarimento.

Chiarimento: In relazione alla prima domanda, il giovane professionista deve essere collaboratore, nelle misure e nelle modalità indicate nel disciplinare, del concorrente principale (nel caso segnalato, quindi, dell'RTP).

In relazione alla seconda domanda: sì, per ogni Lotto deve essere garantito un distinto "gruppo di professionisti esecutori", fermo restando che:

- qualora si intenda partecipare a più di 3 lotti, basterà garantire al massimo 3 distinti gruppi esecutori, visto che al massimo possono aggiudicarsi 3 lotti in capo allo stesso concorrente;
- è ammesso, nell'ambito nel medesimo gruppo esecutore, che un singolo professionista ricopra più incarichi (avendone i requisiti di Legge e le relative competenze).

Si leggano i chiarimenti già pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/avvisi-sismica>

Quesito n. 13: Buongiorno, relativamente ai criteri di autovalutazione da A2 ad A10 si chiede se è possibile dichiarare per tutti i criteri servizi svolti sia su edifici in uso alla Pubblica

Amministrazione sia privati. Tale possibilità è consentita per i criteri A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A10 mentre per i criteri A8 - A9 sembra si debba fare riferimento solo ad edifici in uso alla Pubblica Amministrazione.

Si chiede di specificare se trattasi di refuso o di una espressa richiesta.

Chiarimento: Trattasi di espressa previsione della lex specialis, atteso che il criterio premiale di cui ai punti A8-A9 "coincide" in sostanza con l'oggetto principale della procedura in discorso e, quindi, la Stazione Appaltante ha inteso riservare i relativi punteggi dei soli requisiti A8-A9 alla specifica prestazione verso PPAA.
Sono i soli due criteri della sezione A della tabella dei punti tecnici (due di dieci) ad aver esplicitamente riferimento a prestazioni verso PPAA.

Quesito n. 14: Avremmo bisogno di un ulteriore chiarimento per non incorrere in errori. Essendo il giovane professionista un nostro collaboratore stabile ed essendo noi mandatarî dell'RTP, il giovane professionista deve comunque essere iscritto al MEPA e partecipare tramite PIN da noi creato?

Chiarimento: Il Disciplinare prevede a pagina 28: "i requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016". Ne deriva che l'RTP deve includere al proprio interno (ovvero tra i raggruppati) il cd. giovane professionista. Le modalità di partecipazione alla gara dell'RTP sono poi desumibili dalle regole tecniche di partecipazione. Ad ogni modo sarà il mandatario (capogruppo) a curare ed eseguire operativamente la partecipazione (in forza del mandato di rappresentanza in suo favore degli altri professionisti mandanti, tra cui il giovane professionista) sulla piattaforma ASP di Consip.

Quesito n. 15: In riferimento ai "Requisiti di capacità tecnico-professionale" di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara punto b), ed in particolare in relazione alla fattispecie da voi prevista per servizi svolti nei confronti di committenti privati, si chiedono chiarimenti circa le modalità volte a definire ID e categorie nel caso di servizi già fatturati senza suddivisione in ID e categorie. Ovvero si chiede se la suddivisione degli importi dei servizi in ID/categorie possa essere autocertificata ovvero parametrizzata proporzionalmente sulla base dell'importo lavori.

Chiarimento: Il Disciplinare prevede al p.to 7.3 lett.b) “...*In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:*

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

- originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Dalla documentazione di comprova ... dovrà evincersi l’esecutore del servizio e l’oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l’importo di aggiudicazione (già ribassato/scontato) del servizio erogato...”

Ne deriva che la lex specialis prevede che per la comprova del requisito di capacità tecnico-professionale in discorso la documentazione a supporto deve poter consentire alla Stazione Appaltante la ricostruzione effettiva delle categorie/ID Opere che hanno costituito la base del fatturato utilizzato a comprova nella presente procedura. Pertanto il concorrente, all’atto della compilazione dei documenti di gara e della domanda di partecipazione e del DGUE, autocertifica (dichiarandoli) il possesso dei requisiti di cui al Disciplinare. Resta ferma la successiva comprova del possesso di tutti i requisiti in discorso operata a fronte della richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso specifico rappresentato, la categoria e l’ID Opere possono essere comprovate, se non riportate negli atti contabili di fatturazione finale, anche dai documenti originali di progetto, dalle contabilità di cantiere (SAL/Certificati di pagamento/Computi metrici/Libretto delle Misure etc..) o da qualunque altro documento formale dal quale si possa desumere l’effettiva comprova del requisito indicato in Disciplinare.

Quesito n. 16: In riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.3, lett b) del disciplinare, si chiede conferma che, al fine di soddisfare gli importi richiesti nella categoria S.04, sia possibile utilizzare servizi ricadenti in categorie di grado di complessità superiore nella categoria "strutture" (ad es. S.03, S.06), così come esplicitato nelle linee guida ANAC n. 1 al par. V, punto 1. Cordiali saluti

Chiarimento: La risposta è affermativa, atteso che le categorie S.03 e S.06 sono riferibili, in maniera estensiva, al medesimo “ambito oggettivo” della procedura in discorso, tenendo appunto in considerazione proprio le citate previsioni di cui alle Linee Guida ANAC n.1 – p.to V laddove si riporta che “*Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare*” e “*In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, le stazioni*

appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali.”.

Quesito n. 17: In merito a quanto riportato nel disciplinare di gara al par. 9, si richiede per quale categoria di subappaltatore sia necessaria la compilazione del modulo 9 (modelli_allegati_AMM_9_SUBAPPALTO.0015195.01-12-2022-R). Appare infatti evidente che questo modulo non sia da produrre per la casistica del subappalto necessario: [...] per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario.

Vice versa, volendo avvalersi di subappaltatore specializzato per l'esecuzione di sondaggi geognostici (categoria non disciplinata dal suddetto art. 59 del DPR 380/2001 ma ammessa nel disciplinare alla voce "indagini geotecniche"), è necessario, solo per quest'ultimo, dichiararne preventivamente l'identità e, conseguentemente, compilare la modulistica di cui sopra?

Chiarimento: In relazione alle prestazioni subappaltabili della procedura in discorso, al p.to 9 del Disciplinare di riporta che: *"Non è ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 fatta eccezione per indagini geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, e picchettazioni, predisposizione di elaborati grafici, specialistici e di dettaglio. Il concorrente potrà subappaltare tali ultimi servizi e prestazioni comunque nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 31 comma 8 (come modificato e integrato dall'art.10, comma 1 della Legge 23 dicembre 2021, n.238 – cd. Legge Europea) e art. 105 del Codice dei Contratti pubblici, a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando esplicitamente le parti del servizio che intenda affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Disciplinare."*

Prosegue il Disciplinare regolamentando il subappalto cd. necessario per le sole prestazioni di cui all'art. 59 del DPR 380/2001:

"È ammesso il ricorso all'istituto del cd. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., ma dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario. Nell'ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti di idoneità e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella

manca dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori."

Pertanto, in relazione all'utilizzabilità o meno del modello messo a disposizione della S.A., si segnala che per quanto non sia obbligatoria l'indicazione esplicita dei subappaltatori già in sede di partecipazione alla gara, nulla vieta a che il concorrente voglia invece già fornire tali indicazioni all'Amministrazione appaltante, agevolando le successive attività amministrative. In nessun caso è prevista la preventiva identificazione soggettiva del subappaltatore. E' invece obbligatorio manifestare in sede di compilazione del DGUE l'eventuale volontà/necessità di subappaltare una o più prestazioni se del caso.

Quesito n. 18: Si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) in riferimento al paragrafo 7.3, lett. b) del disciplinare, si chiede conferma che per soddisfare i requisiti nella categoria S.04, sia possibile utilizzare servizi ricadenti in ID opere di grado di complessità superiore della categoria "strutture" (ad. es. S.03, S.06), così come esplicitato nelle linee guida ANAC n. 1, sezione V, paragrafo 1;

2) in riferimento alla documentazione da produrre per l'offerta tecnica, si chiede conferma che in questa fase sia sufficiente produrre la scheda di sistema di cui alla lett. a) del paragrafo 16 del disciplinare, mentre la documentazione tecnica a supporto di quanto dichiarato in predetta scheda sarà richiesta dalla stazione appaltante solo dopo l'apertura delle buste tecniche (pag. 55 del disciplinare) e pertanto non vada allegata subito insieme all'offerta.

Cordiali saluti

Chiarimento: In relazione al primo quesito la risposta è affermativa e si rinvia per maggiori dettagli al chiarimento n. 16.

In relazione al secondo quesito, il concorrente è tenuto a compilare la scheda di offerta tecnica a sistema e, successivamente, sarà cura ed onere degli organi a ciò preposti (Commissione giudicatrice, Seggio Amministrativo, RUP etc...) procedere ad acquisire le prove di quanto autocertificato in sede di gara.

Quesito n. 19: In merito al punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

TECNICA a pagina 53 e 54 del Disciplinare di gara, si chiede se per il raggiungimento del massimo punteggio di cui ai punti A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 si possano considerare, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti, cumulativamente i servizi di ogni membro del raggruppamento. Ovvero, essendo il "concorrente" che dichiara, in caso di raggruppamento, costituito da più membri, si chiede se si possono sommare i servizi espletati da ognuno per il raggiungimento del punteggio massimo.

Chiarimento: La risposta è affermativa.

Quesito n. 20: In merito alla redazione dell'offerta tecnica di cui alle pagine 53 e 54 del Disciplinare di gara, si chiede quale sia la "forma" con la quale deve essere presentata, ovvero si chiede se è sufficiente dichiarare quanto richiesto punto per punto all'interno della tabella o se l'offerta tecnica debba essere corredata da elaborati grafici o relazioni descrittive che siano esplicative e dimostrative di quanto dichiarato.

Chiarimento: Le modalità di presentazione dell'offerta tecnica sono esplicitate al p.to 16 del Disciplinare di gara. Compilando a sistema la *scheda di offerta tecnica*, l'applicativo genera il file "Offerta Tecnica": tale file, scaricato sul proprio PC e firmato digitalmente, andrà caricato in piattaforma e costituirà a pieno titolo l'offerta tecnica del concorrente.

Al p.to 18.1 del Disciplinare (pagina 55) viene poi indicato che *"I concorrenti dovranno produrre la documentazione tecnica a supporto di quanto dagli stessi dichiarato in sede di offerta tecnica per un effettivo confronto concorrenziale da parte della Commissione giudicatrice o dal Responsabile del Procedimento preliminarmente alla fase di ammissione alla fase di apertura delle offerte amministrative"*. Quindi, la comprova di quanto autocertificato in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica, sarà riservata alle successive fasi amministrative.

Quesito n. 21: 1. In merito alla dimostrazione dei requisiti al punto A10 della tabella di attribuzione dei punteggi, si chiede se è possibile utilizzare servizi per i quali è stata predisposta la sola Relazione tecnica di cui all'art.8 d.lgs. 192/05 (ex legge 10)? Inoltre la destinazione Ufficio è da dimostrare solo nel caso di edifici in uso a privati?

2. In riferimento alla presenza delle professionalità minime si chiede conferma se

per la partecipazione ed eventuale aggiudicazione a 3 Lotti, sono richieste tre figure professionali di Geologi.

Chiarimento: In relazione al primo quesito, si segnala che al p.to 18.1 del Disciplinare al requisito A.10 corrisponde l'avvenuta esecuzione di Diagnosi Energetiche ex D.lgs. 141/2016. Cosa differente è la Relazione ex Legge 10 contemplata dal D.Lgs. 192/2005: tali prestazioni professionali, per quanto entrambe afferenti al medesimo macro-ambito, sono sostanzialmente differenti e sono orientate a perseguire anche finalità diverse (la Relazione è un documento progettuale volto ad identificare il bilancio energetico del sistema edificio-impianto, la Diagnosi è un documento tecnico-economico-gestionale volto alla identificazione e valutazione di opportunità delle migliori strategie di efficientamento gestionale ed energetico). La destinazione *Ufficio*, comunque, deve essere tale sia se per immobili in uso a PA che in uso a soggetti privati.

In relazione al secondo quesito, infine, si segnala che la presenza del geologo è stata contemplata all'interno del p.to 7.1 del Disciplinare nell'ambito dei requisiti del *gruppo di lavoro* ove, si segnala, sono indicate le professionalità minime da garantire per la partecipazione alla procedura.

Quesito n. 22: Si evidenzia che tutte le prestazioni attinenti alla verifica della vulnerabilità sismica sono state fatte rientrare, per ciascuno dei 16 lotti, nella categoria S.04, avente un coefficiente di complessità 0.90, tra cui sono comprese anche le prestazioni attinenti agli edifici in c.a., laddove queste ultime avrebbero dovuto più correttamente essere fatte rientrare nell'ambito della categoria S.03, avente un coefficiente di complessità superiore (pari a 0.95), che avrebbe determinato un aumento del corrispettivo da riconoscere al professionista.

Chiarimento: Si segnala che la procedura acquisitiva in discorso coinvolge una pluralità di immobili (59) articolata in 16 Lotti territoriali la cui maggioranza afferisce alla categoria S.04 con coefficiente di complessità pari a 0.90. La Stazione Appaltante, quindi, ha inteso determinare la quantificazione dei compensi professionali a base di offerta omogeneizzando tale parametro ed applicandolo integralmente all'intero Lotto/i anche alla luce sia della *minima* variazione di compenso sussistente tra le due categorie rapportata all'intero valore posto a base di offerta per i singoli Lotti e sia della maggior apertura al mercato che tale assunzione comporta, infatti il coefficiente di complessità della S.04 (pari a 0.90) è il minore tra tutte le categorie strutturali soggette ad azioni sismiche. Pertanto, con riguardo al requisito di cui al p.to 7.3 lett. b) del Disciplinare, stanti le stesse indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.1 – p.to V, si consente in tal modo a concorrenti in possesso dei requisiti

di fatturato maturati per categorie *analoghe* ma aventi coefficiente di complessità maggiore di 0.90 (quello proprio della cat. S.04 indicata in gara) di poter comunque partecipare alla procedura in oggetto.

Quesito n. 23: Il calcolo dei corrispettivi prende in considerazione i rilievi esclusivamente con riferimento agli importi strutturali rientranti nella categoria S.04, omettendo invece di prevedere un compenso per i rilievi architettonici ed impiantistici che risultano tuttavia richiesti dal capitolato prestazionale.

Chiarimento: Non sono state quantificate le prestazioni relative al rilievo architettonico ed impiantistico atteso che, con particolare riguardo proprio alle consistenze architettoniche ed impiantistiche, le strutture tecniche territoriali della Stazione Appaltante possiedono ampia documentazione informatizzata che sarà messa a disposizione dei tecnici incaricati ai quali residuerà ovviamente l'attività di verifica ma non già di elaborazione ex novo.

Quesito n. 24: Nella determinazione del corrispettivo non è considerata la relazione geologica, anch'essa posta a carico dell'aggiudicatario come risulta dalla richiesta della presenza nel gruppo di lavoro della figura del Geologo, al quale è demandato il compito di "creare il Modello Geologico" che l'operatore economico deve utilizzare quale base per l'elaborazione della relazione geotecnica.

Chiarimento: Giova precisare che ai fini del soddisfacimento dei requisiti tecnico-professionali previsti al punto 7.3 lett.c) del Disciplinare è stato richiesto al *concorrente* di garantire, in fase operativa, la presenza di gruppo di lavoro al cui interno, tra gli altri, vi fosse la professionalità del *geologo*. Per la specificità della gara in questione e per le preventive analisi e valutazioni tecniche eseguite dalla Stazione Appaltante, non è stato calcolato il compenso per la relazione geologica (*Qbl.11 Relazione geologica* di cui al Decreto Parametri) per le seguenti motivazioni:

1. Secondo il §3.2 delle NTC 2018, le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione e sono funzione delle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che determinano la "risposta sismica locale". La **Pericolosità Sismica** di una data località è nota se, per prefissati valori del periodo di ritorno TR, sono note le ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione $S_e(T)$ in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido e superficie topografica orizzontale. Pertanto, la pericolosità sismica è definita dai seguenti parametri:

- a. a_g massima accelerazione attesa sul sito;
- b. F_0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro di accelerazione orizzontale;
- c. TC^* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

La normativa fornisce i valori di a_g , F_0 e TC^* su tutto il territorio nazionale per 10751 punti di un reticolo di riferimento e per le isole. I valori sono forniti per 9 valori del periodo di ritorno TR: 30, 50, 72, 101, 140, 201, 475, 975 e 2475 anni. La normativa specifica inoltre come interpolare i valori di riferimento per ottenere i valori di a_g , F_0 e TC^* per qualunque sito del territorio nazionale e per qualunque valore del periodo di ritorno TR compreso nell'intervallo [30 -2475]

La **Risposta Sismica Locale** deriva dalla pericolosità sismica di base e tiene conto delle amplificazioni di origine stratigrafica e topografica. Per determinare la risposta sismica locale sono disponibili due approcci:

- un **approccio semplificato** che si basa sulla classificazione del sottosuolo e l'individuazione, mediante apposite tabelle fornite dalla normativa, del coefficiente di amplificazione stratigrafica SS, del coefficiente di amplificazione topografica ST nonché del coefficiente CC che modifica il periodo TC e di conseguenza gli altri periodi notevoli dello spettro (NTC 2018, §3.2.2-3);

- un **approccio rigoroso** che per mezzo di un'analisi della risposta sismica locale fornisce in modo più accurato i valori dei parametri necessari per definire gli spettri di risposta in accelerazione per il sito della costruzione.

I due approcci sono entrambe normativamente validi e coerenti con le NTC 2018 ed è facoltà del concorrente, nell'esercizio delle proprie valutazioni e responsabilità professionali, valutare quale dei due metodi sia applicabile. Il ricorso al primo approccio (quello semplificato) consente allo strutturista di elaborare la modellazione sismica di sito avvalendosi della sola caratterizzazione geotecnica dei terreni (esperibile tramite i laboratori a ciò abilitati), atteso che i dati caratteristici di terreno e azione sismica utili per l'analisi della vulnerabilità sono poi desunti dalle tabelle della norma stessa;

2. inoltre, le sedi immobiliari oggetto di analisi sono tutte allocate entro aree urbane ed urbanizzate di città capoluogo di regione o di provincia e molteplici sedi immobiliari ricadono in comuni dotati di micro-zonizzazione sismica di livello III (o inferiore). Anche con riguardo all'eventuale ricorso all'approccio cd. *rigoroso*, l'Ordinanza n.55 del 24 aprile 2018 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 fornisce i criteri generali per l'utilizzo dei risultati degli studi di

Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3). Come noto gli studi di MS3 trattano le amplificazioni locali del moto sismico e, dal punto di vista strutturale, consentono la corretta interpretazione dei diversi livelli di danneggiamento subiti da edifici ubicati in località vicine ma con differenti effetti locali. Nell'Appendice 1 dell'Ordinanza n.55 viene indicata una procedura di regolarizzazione di uno spettro ottenuto con gli studi di MS3 che permette di risalire a tutti i parametri necessari per la definizione dello spettro di risposta elastico normalizzato (a_g , T_B , T_C , T_D , F_o , ξ , η , S_S , S_T). Anche in tali fattispecie, quindi, il tecnico strutturista potrà operare la modellazione sismica di sito (e desumere quindi le azioni sismiche da applicare al proprio modello strutturale) senza il diretto apporto del geologo e nel rispetto della normativa vigente, pur ricorrendo ad un approccio cd. *rigoroso*;

3. molteplici sedi immobiliari sono gravate da vincoli architettonici, paesaggistici e logistici tali da rendere particolarmente complessa la redazione della caratterizzazione geofisica del terreno prevista ordinariamente nella *relazione geologica* e, in tali casi, il tecnico strutturista incaricato dovrà di fatto necessariamente ricorrere all'approccio semplificato di cui al punto precedente, ricorrendo quindi a desumere i dati caratteristici sismici da fonti tabellari e/o sintetico-comparative;
4. in ultimo, talune sedi immobiliari possono già disporre, nell'ambito del proprio fascicolo del fabbricato, di idonea documentazione ritenuta utile dal tecnico strutturista per la redazione del modello sismico di sito/relazione geotecnica.

Va tuttavia osservato che, in via residuale e cautelativa, è comunque necessario che il concorrente aggiudicatario garantisca alla Stazione Appaltante la disponibilità della figura professionale del *geologo* all'interno del proprio gruppo di lavoro, tanto per le previsioni delle NTC 2018 stesse laddove indicano che “*Per tutte quelle configurazioni litostratigrafiche non riconducibili alla classificazione riportata in Tab. 3.2.II (ad esempio terreni instabili o suscettibili di liquefazione, per determinati sistemi geotecnici o se si intende aumentare il grado di accuratezza nella previsione dei fenomeni di amplificazione), le azioni sismiche da considerare nella progettazione possono essere determinate mediante specifiche analisi di risposta sismica locale, meglio descritte nel § C.7.11.3.1.*”. Allo stato attuale, però, alla Stazione Appaltante non risultano, tra gli immobili oggetto di prestazione, circostanze riconducibili a tali fattispecie (terreni instabili, suscettibili di liquefazione etc...) tanto più in ragione del fatto che trattasi di immobili allocati in aree urbane geologicamente note almeno per quanto attiene i parametri caratteristici utili alla classificazione di cui al § 3.2.2 delle NTC 2018 e, quindi, alla

successiva elaborazione dell'analisi di vulnerabilità sismica. La previsione di gara, che trova poi corrispondenza anche in taluni punti del Capitolato Tecnico, di richiedere all'interno del gruppo di lavoro la presenza del *geologo* trova quindi motivazione non già nella preordinata e generalizzata richiesta di produrre preventivamente e per tutte le sedi oggetto di prestazioni l'elaborazione della relazione geologica, ma nella necessità di possedere nel proprio gruppo di lavoro anche tale professionalità che, in via residuale e nelle circostanze ove non sia altrimenti determinabile il modello geotecnico di sito a cura dello strutturista geotecnico secondo quanto sopra esposto (ovvero laddove le preliminari valutazioni della stazione appaltante risultino incomplete), possa eventualmente supportare il concorrente nel produrre l'analisi prevista dal p.to §7.11.3. delle NTC. Ovviamente, in tali residuali circostanze e nei limiti di cui alle previsioni dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, la prestazione professionale che sarà resa dal predetto geologo non potrà che essere riconosciuta (in applicazione del Decreto Parametri e al netto dello sconto d'asta offerto dal concorrente) dalla Stazione Appaltante.

Quesito n. 25: Suscita perplessità la scelta di riconoscere al professionista una somma pari al 15% dell'importo netto del servizio a titolo di compenso per le prove sui materiali e sui terreni al fine di raggiungere il livello di conoscenza LC3 richiesto dalla documentazione di gara. Al contrario, risulterebbe maggiormente coerente con la prestazione richiesta il riconoscimento di un importo pari al 25% dell'importo del servizio, in linea con la scelta operata, a titolo esemplificativo, dall'Agenzia del Demanio in procedure analoghe a quella in oggetto.

Chiarimento: in relazione alla prevista incidenza del 15% per le spese di laboratorio, prove materiali e terreni (in luogo del 25% operato da altre PPAA per analoghe prestazioni professionali), giova rappresentare che la Stazione Appaltante ha valutato oltre a quanto sopra esposto relativamente alle prove sui terreni, anche gli effetti derivanti dalla tipologia di affidamento specifico che, si ricorda, prevede molteplici Lotti e, per ogni Lotto, molteplici immobili: tanto determinerà verosimilmente in capo all'operatore aggiudicatario un maggior potere contrattuale (economia di scala) nei riguardi degli istituti/laboratori di analisi che, quindi, potenzialmente potranno offrire condizioni di mercato maggiormente favorevoli.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Leone

Firmato digitalmente